



COMUNE DI LENTIAI  
Provincia di Belluno

# REGOLAMENTO

## PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

*Approvato con delibera C.C. n. 145 del 06.08.2007*

*Emanato dal Sindaco il 28.08.2007*

*Entrato in vigore il 13.09.2007*

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 57 dello Statuto.

### **Art. 2 – Finalità del Referendum Consultivo ed esclusioni**

1. Con il referendum consultivo i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti su materie di esclusiva competenza comunale e comunque di rilevante interesse generale per tutta la comunità locale.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
  - tributi e tariffe;
  - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
3. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o su analogo oggetto.

### **Art. 3 - Soggetti promotori**

1. I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere alternativamente:
  - a) almeno 30 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, mediante apposita sottoscrizione autenticata;
  - b) almeno 4 Consigli di frazione.

## **TITOLO II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

### **Art. 4 – Data di effettuazione del referendum**

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di due quesiti, in una giornata di domenica compresa nei periodi tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre ed il 30 novembre. In concomitanza di elezioni politiche nazionali od europee, o di referendum di carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata nel primo periodo utile successivo.
2. Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno solare in cui si svolgono elezioni amministrative.
3. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, nel rispetto di quanto disposto al comma 2.
4. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio Comunale interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente a giudizio di ammissibilità da parte della Commissione per i referendum, la quale entro dieci giorni verifica se ne esistono i presupposti, nel rispetto comunque di quanto disposto dall'art. 5, comma 7.

## **Art. 5 – Iniziativa del corpo elettorale ed ammissione del quesito referendario**

1. I soggetti promotori procedono alla costituzione di un “Comitato dei promotori”, composto da tre membri ed alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del referendum, conferendo al Comitato l’incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato presenta al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l’indicazione del quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco nei successivi 10 giorni convoca il Consiglio Comunale per l’elezione dei membri della Commissione per i referendum, così composta:
  - a) 3 Consiglieri comunali, effettivi e supplenti, di cui 1 in rappresentanza dei Gruppi di Minoranza;
  - b) 1 componente esperto in materie giuridico-amministrative, eletto dal Consiglio. E’ membro di diritto il Segretario comunale.
4. La Commissione entro 20 giorni dall’elezione si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta di referendum tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento, nonché sulla comprensibilità del quesito referendario.
5. Il quesito deve essere espresso in forma di domanda, che consenta una chiara ed univoca risposta con SI o NO e deve iniziare con le parole “Volete che ...”
6. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche al quesito per renderlo chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica del quesito medesimo in contraddittorio con il Coordinatore del Comitato dei promotori.
7. La decisione della Commissione deve essere oggetto di apposita presa d’atto del Consiglio Comunale e notificata al coordinatore del Comitato dei promotori.
8. Ricevuta la comunicazione sull’ammissione del referendum il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lentiai alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della richiesta.
9. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni foglio la dicitura “Comune di Lentiai – Richiesta di referendum consultivo” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del Comune all’inizio di ogni foglio.
10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, residenza e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, impiegato comunale incaricato dal Sindaco, consigliere del Comune di Lentiai e da ogni altro pubblico ufficiale. Le autenticazioni effettuate dai consiglieri comunali, dal Segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese. Non sono ammesse correzioni o integrazioni.
11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale entro le ore 12,00 del settantesimo giorno successivo al giorno della notifica della decisione di ammissione al referendum.
12. L’ufficio elettorale comunale entro 10 giorni dal deposito delle sottoscrizioni verifica la regolarità delle medesime e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

13. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio e comunque entro e non oltre 20 giorni, oppure notifica al Coordinatore del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità.

#### **Art. 6 – Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio comunale, che stabilisce anche la data di effettuazione ed approva il facsimile della scheda di votazione. Detto provvedimento è adottato almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata al Coordinatore del Comitato dei promotori del referendum. Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata al Prefetto per quanto di competenza.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone la pubblicazione dei manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'individuazione dei luoghi della votazione;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Qualora sia indetta nello stesso giorno una consultazione referendaria con più quesiti, il manifesto deve riportare distintamente i quesiti relativi, nell'ordine di ammissione, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

#### **Art. 7 – Norme generali sul procedimento del referendum**

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli aventi diritto.
3. La volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Di norma la ripartizione del comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la Giunta comunale può decidere di accorpare le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
5. I referendum sono procedimenti attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

#### **Art. 8 – Propaganda**

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, il Comitato dei promotori ed i gruppi consiliari in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 9 – Uffici elettorali di sezione**

1. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.
2. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

### **Art. 10 – Operazioni di voto e scrutinio**

1. La consultazione referendaria si svolge in un'unica giornata di domenica.
2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
3. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.
6. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
7. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 11, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale, e un rappresentante del Comitato dei promotori del referendum.

### **Art. 11 – Ufficio elettorale centrale per il referendum**

1. Presso la Sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato da personale comunale.
2. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

### **Art. 12 – Determinazione dei risultati del referendum**

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune modalità di informazione;
  - b) ai capigruppo consiliari, mediante invio di copia dei verbali dell'Ufficio elettorale centrale;
  - c) al Coordinatore del Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio elettorale centrale.
2. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio preposto al servizio elettorale assicura la conservazione agli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

### **Art. 13 – Determinazioni del Consiglio comunale**

1. Il Sindaco è tenuto a convocare, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale per l'esame e la discussione sull'esito del referendum.

### **Art. 14 – Informazione dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme ritenute opportune.
2. Copia delle deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa al Coordinatore del Comitato dei promotori.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Spese**

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

### **Art. 16 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

## **INDICE**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto .....	pag. 1
Art. 2 – Finalità del Referendum Consultivo ed esclusioni .....	pag. 1
Art. 3 – Soggetti promotori.....	pag. 1

### **TITOLO II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Art. 4 – Data di effettuazione del referendum .....	pag. 1
Art. 5 – Iniziativa del corpo elettorale .....	pag. 2
Art. 6 – Indizione del referendum .....	pag. 3
Art. 7 - Norme generali sul procedimento del referendum .....	pag. 3
Art. 8 - Propaganda .....	pag. 3
Art. 9 - Uffici elettorali di sezione.....	pag. 4
Art. 10 - Operazioni di voto e scrutinio .....	pag. 4
Art. 11 – Ufficio elettorale centrale per il referendum .....	pag. 4
Art. 12 - Determinazione dei risultati del referendum .....	pag. 4
Art. 13 - Determinazioni del Consiglio comunale .....	pag. 5
Art. 14 - Informazione ai cittadini .....	pag. 5

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 – Spese .....	pag. 5
Art. 16 – Norma di rinvio .....	pag. 5